

## CONVENZIONE PER INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE

CIG: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, nel giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Bibbiena, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa n. 2 del Comune di Bibbiena

TRA

La Dr.ssa Michela Cungi, nata a Bibbiena (AR) il 22/07/1969, domiciliata per la carica presso il Comune di Bibbiena, che agisce nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 "Servizi alla persona, istruzione pubblica, cultura, sport e turismo", autorizzata ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, alla firma del presente atto in nome e per conto del Comune di Bibbiena, di seguito denominato Comune, C.F. e P. IVA 00137130514, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 17 del 20/05/2019

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliat\_ per la carica presso la sede dell'Impresa/Ente, Via \_\_\_\_\_ n., \_\_\_\_\_, che agisce nella sua qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, di seguito denominata Impresa/Ente, C.F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_,

PREMESSO CHE

la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" comprende, tra le competenze dei Comuni in materia di sistema integrato dei Servizi Sociali, gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio tramite l'inserimento in strutture comunitarie di accoglienza;

il vigente regolamento comprensoriale per l'erogazione dei servizi sociali che, all'art. 14 (interventi a favore di minori) prevede, a carico dei comuni, l'attivazione di interventi di ricovero di minori in strutture educative, quando si ravvisi che la permanenza del minore all'interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso;

l'inserimento di minori in strutture specializzate è previsto dalla L. R. Toscana n. 41/2005, riferita al sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, in particolare l'art. 53, comma 2, lettera e) che prevede, in caso di necessità, l'affidamento del minore a famiglia, a servizi residenziali socio – educativi o altre tipologie di affidamento;

l'inserimento di minori in carico ai servizi sociali territoriali del Comune di Bibbiena può essere realizzato solo in strutture autorizzate al funzionamento, condizione necessaria alla sottoscrizione del contratto con l'Amministrazione comunale;

che non esistono attualmente strutture comunali idonee alla realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, per cui è necessario, per adempiere alle competenze di legge, rivolgersi a soggetti esterni;

che la \_\_\_\_\_ sita in Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ è stata autorizzata al funzionamento, per l'accoglienza di \_\_\_ minori di età compresa tra i \_\_\_ e i \_\_\_ anni, con provvedimento del Comune di \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Vista la proposta di inserimento del minore \_\_\_\_\_ (iniziali), generalizzato agli atti del Servizio, da parte della Assistente Sociale \_\_\_\_\_

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema della presente convenzione.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1**

#### **Inserimento**

Il Comune di Bibbiena inserisce il minore \_\_\_\_\_ (iniziali), generalizzato agli atti del Servizio, nella struttura residenziale \_\_\_\_\_ sita in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ gestita dall'Impresa/Ente sopra individuata/o.

### **Art. 2**

#### **Durata**

La presente convenzione ha validità per il periodo massimo di un anno, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

Al termine del primo anno, qualora dalla relazione dell'Assistente sociale emerga ancora la necessità di proseguire l'inserimento del minore all'interno della struttura, andrà sottoscritta una nuova convenzione.

### **Art. 3**

#### **Obblighi del Gestore**

Il Gestore della struttura si impegna ad eseguire gli interventi di cui alla presente convenzione con idonea organizzazione e personale professionalmente qualificato, in conformità alla normativa vigente, anche nel rapporto numerico operatori/minori, garantendo anche la più funzionale direzione tecnica.

Il Gestore ha l'obbligo di non interrompere il servizio, che opera sull'arco delle 24 ore, e di sostituire immediatamente il personale per qualsiasi motivo assente, con personale in possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto delle normative vigenti in materia.

Il Gestore garantisce l'accoglienza 365 giorni l'anno.

### **Art. 4**

#### **Caratteristiche della struttura**

La struttura corrisponde agli standard previsti dalla normativa vigente.

La struttura offre cucina, servizi igienici, ambienti individuali e comuni adeguati al numero di ospiti complessivo; gli spazi comuni sono idonei ad ospitare attività collettive di socializzazione e di studio.

L'attività educativa della struttura deve essere connotata da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti educativi individuali dei minori accolti e deve essere realizzata da educatori che operano in équipe educative composte da educatori e coordinatore, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.

Devono essere previsti sistematici incontri di équipe, attività di supervisione ed un piano annuale di formazione per gli educatori.

La reperibilità 24 ore su 24 deve essere garantita dal responsabile o da altro soggetto da lui designato.

#### **Art. 5**

##### **Criteria di ammissione e modalità di accesso e di dimissione**

Le richieste d'inserimento, avanzate alla struttura dal servizio sociale del Comune di Bibbiena, avvengono attraverso una relazione o scheda di segnalazione che comprende la descrizione della situazione personale e familiare del minore, l'analisi dei bisogni ed il successivo progetto-quadro di sostegno al minore.

L'inserimento, così come la dimissione, avviene su progetto concordato con gli operatori dei Servizi invianti e, se possibile, con la famiglia e con il minore.

La struttura non può dimettere il minore senza aver concordato i tempi della dimissione con il Servizio Sociale del Comune.

#### **Art. 6**

##### **Tenuta della documentazione a cura del gestore**

Il Gestore s'impegna a curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della seguente documentazione:

- Carta dei Servizi;
- documentazione attestante l'ottemperanza agli standard normativi dell'alloggio (es. programmazione e rendicontazione di interventi di manutenzione degli ambienti e degli impianti)
- eventuale documentazione relativa alla locazione dell'immobile;
- documentazione attestante la programmazione della periodicità pulizia profonda ambienti con annotazione degli interventi effettuati;
- documentazione attestante l'approvvigionamento del cibo e dei prodotti per l'igiene della casa;
- titoli professionali degli educatori e curricula;
- rilevazione delle presenze degli educatori (elenco degli operatori, elenco turni di lavoro giornaliero e settimanale);
- documentazione relativa al coinvolgimento di volontari (nome, attività, tempi);

#### **Art. 7**

##### **Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione**

Il Comune di Bibbiena realizza attività di verifica, di monitoraggio, di controllo e di valutazione rispetto a quanto richiesto e concordato rispetto alla stipulazione della presente convenzione, attraverso richieste di documentazione e/o sopralluoghi di personale incaricato.

#### **Art. 8**

##### **Pagamento del corrispettivo (retta)**

Il corrispettivo per le prestazioni rese dall'Impresa/Ente, al netto di IVA, è stabilito in euro \_\_\_\_\_ giornaliero, oltre IVA se dovuta.

Nella retta sono comprese le spese dirette ed indirette relative alla gestione del minore:

- o vitto, vestiario e cura della persona;
- o pulizia, cancelleria, acquisto libri e rispondenze ad altri tipi di necessità;
- o costi relativi alla gestione della struttura (si intende manutenzione ordinaria, utenze);
- o personale;
- o assicurazione.

In caso di assenza del minore disposta dai Servizi e qualora gli stessi lo richiedano, il Gestore si obbliga a mantenere la riserva del posto per un massimo di 10 giorni consecutivi - con riconoscimento del 50% della retta.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la struttura garantirà ogni forma d'assistenza necessaria in qualità di sostituto parentale e, ai fini della corresponsione della retta, i minori sono considerati presenti.

Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune di regolare fattura.

Le fatture devono avere cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture potrà essere sospeso qualora siano stati contestati addebiti od irregolarità.

Il pagamento dovrà essere effettuato nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **Art. 9 Personale**

Il Gestore è tenuto al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile. Il Gestore deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula della convenzione, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata. Tali disposizioni devono essere applicate anche al personale socio delle Società cooperative.

Il Gestore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a richiesta del Comune la documentazione da quest'ultimo ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Il personale che opera nella struttura deve essere esente da condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, o dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

## **Art. 10 Volontariato**

Ai fini della presente convenzione il Gestore può utilizzare volontari, in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali, come previsto dall'art. 2, comma 5 della legge 381/91.

## **Art. 11 Responsabilità**

Il Comune non risponderà dei danni subiti dagli ospiti inseriti presso la Comunità, né di quelli da essi arrecati a persone o a cose, anche derivanti da infortunio: per tali danni è espressamente responsabile il Gestore, la quale ha l'obbligo di provvedere alla relativa copertura assicurativa.

Il Comune non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente o a qualsiasi titolo impiegato dal Gestore nelle attività di cui alla presente convenzione, né di quelli da esso arrecati a terzi o a cose, anche derivanti da infortunio, in occasione dell'esecuzione di tali attività. Per tali danni si intende espressamente responsabile il Gestore.

## **Art. 12 Inadempimento**

In ogni caso in cui il Comune dovesse rilevare che il Gestore non ottemperi a quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempimento assegnando un termine per fornire le giustificazioni. Per l'inadempimento non sanato il Comune provvederà alla riduzione del

corrispettivo dovuto in proporzione all'entità dell'inadempimento stesso, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

### **Art. 13** **Risoluzione**

La presente convenzione deve intendersi risolta di diritto dal Comune di Bibbiena, mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata all'Impresa/Ente, nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura;
  - grave e provato inadempimento;
  - violazione degli obblighi in materia di trattamento economico dei lavoratori, di corretto versamento degli oneri previdenziali e di rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
  - cessazione dell'attività del Gestore, di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune;
  - in caso di soggetto del terzo settore, cancellazione dal Registro Regionale del Terzo Settore;
- comportamento inadempiente posto in essere con intento fraudolento.

E' causa di risoluzione anche il mancato utilizzo degli strumenti previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 15

### **Art. 14** **Tutela dei dati personali**

Ai fini di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni, il Gestore è **titolare del trattamento dei dati personali**, quale soggetto preposto al trattamento dei dati relativi alle persone che usufruiranno degli interventi oggetto della presente convenzione. E' fatto divieto all'Impresa/Ente ed al personale impiegato dalla stessa nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività di servizio per fini diversi da quelli strettamente inerenti l'attività stessa.

Nel trattamento dei dati personali il Gestore dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente alla normativa vigente. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Al termine delle attività convenzionate tutte le informazioni dovranno essere cancellate o trasformate in forma anonima. Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

### **Art. 15** **Obblighi di tracciabilità**

Il Gestore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall'art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2010 n. 187, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.

### **Art. 16** **Controversie**

Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione, qualora le parti non riuscissero ad appianarla con spirito di reciproca fiducia e comprensione, è competente esclusivamente il Foro di Arezzo.

### **Art. 17** **Rinvio**

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente protocollo operativo, si applicheranno le norme di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 "Servizi alla persona, istruzione pubblica , cultura, sport e turismo",

Dr.ssa Michela Cungi .....

**Il legale rappresentante dell'Impresa/Ente**

\_\_\_\_\_ .....